

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 60-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PEDRAZZI CIPOLLA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

RENATO MEDURI

**per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 4 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 6 ottobre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Meduri, per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 4 dicembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 dicembre 1992 e deferita alla Giunta il 23 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 2 febbraio 1993.

Il senatore Meduri è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 2 febbraio 1993, durante la quale ha altresì presentato documentazione scritta. In particolare, il senatore Meduri ha dichiarato di voler rinunciare all'immunità parlamentare, onde evitare il sospetto di volersi trincerare dietro tale prerogativa ed al fine di poter ribadire in sede giudiziaria le accuse formulate.

La vicenda presenta indubbi profili di delicatezza, trattandosi di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, che trae origine da querele presentate da magistrati e loro consorti, in relazione ad un articolo, apparso sul quotidiano: «La Gazzetta del Sud» del 18 febbraio 1991, sotto il titolo: «Favorite le mogli dei Magistrati?», ma con il significativo (ai fini della decisione della Giunta) sottotitolo: «Inquietante interrogazione del senatore missino Renato Meduri». L'interrogazione in questione risulta pubblicata in allegato ai *Resoconti* della seduta del Senato del 22 settembre 1992.

La Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, trattandosi di ipotesi che rientra nella prerogativa dell'insindacabili-

tà assoluta prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Innanzitutto - una volta individuata la sussistenza della citata prerogativa - emerge una sorta di «impossibilità costituzionale a concedere l'autorizzazione», nonostante la richiesta in tal senso dell'interessato, che comunque non sarebbe di per sé vincolante in generale.

In primo luogo - come emerge anche dai recenti lavori parlamentari in materia di riforma dell'articolo 68 della Costituzione (v. *Atti Senato*, XI Leg., ddl nn. 499, 119, 177, 355, 419 e 710-A), in cui è emersa la volontà di prevedere espressamente un'ampia area di riferimento alla prerogativa della insindacabilità - appare attualmente viepiù essenziale, ai fini del libero esercizio della funzione di rappresentante della Nazione (articolo 67 Cost.), garantire una adeguata interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, la giurisprudenza parlamentare è assolutamente univoca nel senso di ricomprendere nell'insindacabilità le fattispecie di riproduzione e di ripetizione all'esterno di opinioni espresse nell'esercizio tipico delle funzioni e negli atti parlamentari (v. ad esempio già *Atti Camera*, V Leg., *Discussioni*, seduta pomeridiana della Camera del 13 marzo 1969, pag. 5661; mentre di recente v. per tutti *Atti Senato*, XI Leg., seduta pomeridiana del Senato del 23 maggio 1990, pag. 15).

In particolare, per quanto concerne la fattispecie in esame, la Giunta ha verificato che il testo dell'interrogazione - apparso sulla stampa il 18 settembre - è stato pubblicato in allegato alla seduta del Senato n. 45 del 22 settembre: però la seduta precedente si era tenuta il 17 settembre, per cui tra il 18 e il 22 dello stesso mese - non essendovi sedute di Assemblea - l'interrogazione non poteva essere stampata in un atto parlamentare.

Ebbene: non si può arrivare all'assurda conclusione che l'estensione di una prero-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gativa costituzionale possa essere limitata in relazione al dato fattuale ed accidentale dell'eventuale aggiornamento dei lavori assembleari, che soprattutto in certi momenti dell'anno (in particolare, in occasione dei periodi natalizi ed estivi) può raggiungere una consistente dilatazione temporale. Sarebbe infatti improprio dar vita ad una specie di «insindacabilità ad intermittenza», che finirebbe per limitare l'esercizio della facoltà di denuncia politica mediante gli atti di sindacato ispettivo e la loro diffusione esterna.

Infatti, l'immunità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni ha lo scopo prioritario di proteggere il membro del Parlamento da condizionamenti e ritorsioni, che menomerebbero la piena libertà con cui deve poter assolvere al mandato rappresentativo (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 12 marzo 1983, n. 3). Mentre la stessa giurisprudenza costituzionale ha espressamente affermato che le prerogative parlamentari implicano un diritto-dovere dell'organo a tutela del quale sono disposte di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza del 29 dicembre 1988, n. 1150).

A ciò aggiungasi il disposto dell'articolo 30 del regio Editto sulla libertà di stampa del 26 marzo 1848, tutt'ora in vigore, in base al quale «non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti

nel Senato o nella Camera dei deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime».

Pertanto la Giunta ha verificato la perfetta corrispondenza, senza l'aggiunta di nessuna particolare nota di commento - corrispondenza tra l'altro nemmeno contestata dai querelanti - tra il testo dell'interrogazione e l'articolo di giornale, nel quale del resto si è sottolineato espressamente (nel sottotitolo e nella stessa parte iniziale) che si stava dando conto di un'interrogazione parlamentare.

Infine, si richiama *ad abundantiam* ed esemplarmente un precedente (*Atti Senato*, X Leg., doc. IV, n. 72-A), in cui, laddove è stata ritenuta sussistente l'insindacabilità per un articolo apparso su un quotidiano in data 12 ottobre 1988 (e quindi conoscibile sin dalla mattina di quel giorno), si è fatto riferimento ad una interrogazione pubblicata nei resoconti del Senato lo stesso 12 ottobre 1988, i quali però, come noto, sono disponibili e vengono diffusi il giorno dopo: quindi, anche in questa fattispecie (di affermata insindacabilità) vi sarebbe stata, seppur per un solo giorno, la previa pubblicazione, sulla stampa del testo di un'interrogazione.

Sulla base di queste argomentazioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, trattandosi di ipotesi che rientrano nella prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PEDRAZZI CIPOLLA, relatore